



DELIBERA N. 244
del 17 maggio 2023

Fasc. UVMACT n. 2023/499

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito *web* del Comune di Comiziano alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Parole chiave

Enti locali- Obblighi di pubblicazione- Amministrazione Trasparente- Provvedimento di ordine

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «*esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza*»;

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare, le modifiche introdotte all'art. 37 del d.lgs. 33/2013;

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017 con le modifiche recate dalla Delibera n. 654/2021 - con il quale l'Autorità ha disciplinato, tra l'altro, all'art. 11 tra gli atti conclusivi del procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti ed informazioni, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del citato decreto;

la relazione dell'Ufficio UVMACT

Il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 17 aprile 2023

Delibera

Ritenuto in Fatto

Nell'ambito dei poteri istituzionali ANAC in materia di Trasparenza sono state effettuate delle verifiche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Comiziano al fine di accertare la completezza della documentazione contenuta nella sezione "Consulenti e Collaboratori" nonché della possibile discrepanza tra quanto ivi pubblicato e quanto contenuto nella diversa sezione "Bandi di Gara e Contratti/ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", con particolare riferimento agli incarichi di consulenza esterna conferiti all'OMISSIS, responsabile OMISSIS, del Comune di Comiziano.



Preliminarmente si accertava come l'amministrazione di Comiziano nel dare attuazione a quanto previsto in materia di trasparenza per alcuni incarichi di consulenza e collaborazione pubblicasse una tabella riepilogativa comprensiva delle seguenti informazioni: atto di conferimento dell'incarico, tipologia, incarico, durata incarico, compenso e modalità di affidamento. Invero, tale tabella, risultava presente per le sole annualità del 2018 e 2019; per gli anni precedenti non veniva pubblicato alcun incarico. Quanto, invece, alle informazioni successive al 2020, nella medesima sezione venivano pubblicati i seguenti incarichi:

- " *l'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD). Impegno di spesa e determinazione a contrarre – CIG: Z0039554F9 pubblicato in data 29/12/2022;*

- *l'impegno ed affidamento viaggio culturale Morcone – CIG: ZE93942DE7, pubblicato in data 28/12/2022;*

- *Nomina componenti commissioni di concorso pubblicata in data 09/11/2022;*

- *Affidamento incarico per attività di supporto al Servizio personale per pratiche pensionistiche assunzione impegno di spesa CIG. ZCF30F477E del 10/03/2021".*

Si procedeva, inoltre, alla ricognizione della sezione *Bandi di Gara e Contratti* al solo fine di verificare se alcuni degli incarichi conferiti al soggetto in questione erano riportati in una sezione diversa rispetto a quella prevista dal legislatore. Nella sezione *Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura* si accertava, innanzitutto, la pubblicazione di alcune tabelle rubricate " *Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni alla pubblica amministrazione*" per le annualità 2015/2016/2017/2018/2019, nelle quali si riportavano in elenco gli incarichi conferiti dal Comune nel periodo di riferimento rappresentati con le stesse modalità riprodotte anche all'interno della sezione *Consulenti e Collaboratori* (atto di conferimento dell'incarico, tipologia, incarico, durata incarico, compenso, modalità di affidamento).

In generale, pertanto, la sezione *Consulenti e Collaboratori* presentava una diffusa carenza di alcune delle informazioni richieste dalla normativa in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali), nonché un non corretto inserimento di dati che andrebbero inseriti in altra parte del sito, specie per gli incarichi legali, i quali vengono inseriti indistintamente nella tabella *Consulenti e Collaboratori* e/o in *Bandi di Gara e Contratti* ed in entrambi i casi in maniera non del tutto completa

Con riferimento, infine, agli incarichi di collaborazione conferiti ad OMISSIS emergeva la pubblicazione nella sezione *Consulenti e Collaboratori* degli incarichi conferiti con delibera di OMISSIS e OMISSIS nonché, nella sezione *Personale/OIV*, del decreto sindacale n. OMISSIS di nomina OMISSIS. Nella sezione *Bandi di Gara*, invece, si appurava la pubblicazione dei seguenti incarichi allo stesso affidati:

Anno 2016: incarico legale conferito con delibera OMISSIS (non presente all'interno della sezione *Consulenti e Collaboratori*);

Anno 2017: incarico legale conferito con delibera OMISSIS (non pubblicato sulla corrispondente sezione di AT).

Anno 2018: incarico legale delibera conferito con delibera OMISSIS, incarico legale con delibera OMISSIS, incarico legale conferito con delibera di OMISSIS, e incarico delibera OMISSIS (la delibera OMISSIS e N. OMISSIS presenti anche sulla sezione Consulenti e Collaboratori).

Nelle tabelle per le annualità 2015 e 2019 non risultava alcun incarico.

Da ultimo veniva anche realizzata, in ragione degli incarichi di responsabile OMISSIS e dell'ente conferiti ad OMISSIS una verifica della sezione "*Personale/Posizioni Organizzative*" dove si accertava la mancata pubblicazione, con riferimento alla nomina di responsabile OMISSIS delle informazioni di cui all'art. 14, comma1, lett. a)- e), del d.lgs. n. 33/2013 richieste per i titolari di P.O. che svolgono funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 14 co. 1-quinquies del d.lgs. n. 33/2013.

Alla luce delle verifiche sopra svolte si confermava una presunta discrepanza tra gli incarichi effettivamente conferiti all' OMISSIS, ed elencati dal RPCT dell'ente nell'ambito di diversa istruttoria ANAC e quanto effettivamente pubblicato in Amministrazione Trasparente (*sezione Consulenti e Collaboratori e Sezione Bandi di Gara e Contratti*). Ferme, difatti, le tempistiche previste dal legislatore per la durata di pubblicazione degli incarichi di consulenza e collaborazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013- con conseguente limite ai poteri di vigilanza dello scrivente Ufficio alle sole informazioni oggetto di pubblicazione attuale - dalle informazioni presenti nel sito è possibile affermare l'omessa la pubblicazione dei seguenti incarichi:

- 1) Incarico conferito con delibera di OMISSIS (mandato di pagamento n. OMISSIS);
- 2) Incarico conferito con delibera di OMISSIS (mandato di pagamento n. OMISSIS);
- 3) Incarico conferito con delibera di OMISSIS (mandato di pagamento n OMISSIS);
- 4) Incarico conferito con delibera di OMISSIS (mandato di pagamento n. OMISSIS);
- 5) Incarico conferito con delibera di OMISSIS (mandato di pagamento OMISSIS)
- 6) Incarico conferito con delibera di OMISSIS (mandato di pagamento n. OMISSIS);
- 7) Incarico di patrocinio legale conferito con determina del Responsabile del III Servizio Tecnico - n. OMISSIS

Con nota del 27/01/2023 si comunicava dunque l'avvio del procedimento di vigilanza in materia di Trasparenza con richiesta all'amministrazione:

- 1) di pubblicare tutti dati di cui all'art. 14-quinquies con riferimento all' OMISSIS;
- 2) di indicare - posto che la norma di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che i dati sui consulenti e collaboratori debbano rimanere pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico- per ciascun incarico sopra elencato se lo stesso sia o meno concluso, fornendo evidenza dell'eventuale data di cessazione o provvedendo, ove ancora in corso, tempestivamente alla pubblicazione delle informazioni richieste.
- 3) di completare la sezione Consulenti e Collaboratori, con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, come sopra meglio specificate, per tutti gli incarichi presenti in quanto dalla verifica della sezione in questione è stata rilevata la diffusa carenza di alcune delle informazioni richieste dalla normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali).



In assenza di riscontro da parte del Comune di Comiziano alla richiesta di adeguamento del sito web istituzionale si procedeva ad una nuova verifica del sito web istituzionale, tramite la quale si accertava:

1) per quanto riguarda l'incarico di responsabile OMISSIS conferito all' OMISSIS in data OMISSIS la pubblicazione del curriculum vitae e di una nuova dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità 2023. Assenti le dichiarazioni di cui alla lett. d) ed e) dell'art. 14, comma 1, ovvero i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

2) in ordine alla pubblicazione dei dati richiesti dal legislatore per la sezione Consulenti e Collaboratori la carenza di pubblicazione di molte delle informazioni previste dal dettato normativo, in quanto ad esclusione delle tabelle per il 2018/2019 come in dettaglio sopra evidenziato, per gli incarichi conferiti in data successiva viene esclusivamente pubblicato integralmente l'atto di conferimento dell'incarico. Non risultano inserite, in particolare, con riferimento a tutti gli incarichi presenti nella sezione informazioni, quali il cv e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si rilevava altresì, come alcuni degli atti pubblicati fossero inerenti a procedure di affidamento di servizi a società esterne e, pertanto, opportunamente da pubblicare nella sezione Bandi di Gara e Contratti;

3) con specifico riferimento poi agli incarichi conferiti nel tempo ad OMISSIS, tenuto conto della specifica durata delle pubblicazioni prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, è stato circoscritto l'ambito oggettivo del presente procedimento di vigilanza ai seguenti incarichi assenti nel sito web e per i quali non erano ancora trascorsi i tre anni dalla cessazione:

- causa per sinistro stradale OMISSIS conclusosi con sentenza di rigetto n. OMISSIS;
- Incarico conferito con delibera OMISSIS conclusosi con decreto di perenzione n. OMISSIS per inattività controparte, già pubblicato nella sezione Bandi di Gara e Contratti;
- Incarico conferito con delibera di OMISSIS conclusosi con sentenza n. OMISSIS già pubblicato nella sezione Bandi di Gara e Contratti.

Considerato in diritto

Con riferimento alle criticità presenti all'interno della sezione Personale Posizioni Organizzative, l'art. 14 co. 1-quinquies del d.lgs. n. 33/2013, estende l'obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative. In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale. La delibera ANAC n. 241/2017 sul punto ha altresì precisato che i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale. Si consideri in tal senso, ad esempio, l'ipotesi prevista dall'art. 109, co. 2 del d.lgs. 267/2000 laddove dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi. Diversa disciplina è prevista al co. 1-quinquies dell'art. 14 per gli altri titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum vitae.



Quanto alla pubblicazione degli incarichi legali l’Autorità, nello svolgimento delle funzioni di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza, ha avuto modo di fornire indicazioni, con la delibera 1310/2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”), sulle modalità di pubblicazione degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni e non rientranti nell’ambito applicativo della disciplina prevista in materia di contratti pubblici. Nel predetto atto di indirizzo, infatti, è stato specificato, quale criterio di classificazione generale, che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) e che diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendosi la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” (cfr. § 5.1.). L’applicazione di tale parametro nello specifico ambito degli incarichi di consulenza legale comporta, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, la necessità per le amministrazioni di distinguere dunque se sia stata affidata all’esterno la gestione complessiva del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, con conseguente applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici trattandosi di “appalti di servizi”, dall’ipotesi in cui l’incarico di difesa e di rappresentanza dell’ente sia stato attribuito ad un professionista in relazione a singole controversie. In tale ultima fattispecie, non applicandosi per la disciplina di evidenza pubblica nei termini specificati dalle Linee Guida di cui infra, le informazioni oggetto di pubblicazione non sarebbero quelle previste dall’art. 37 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) ma quelle di cui all’art. 15 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”) del medesimo decreto legislativo. Tali previsioni si sono poi ricollegate con quanto disposto dall’Autorità nelle successive Linee guida n. 12 del 2018 (delibera n. 907 del 24 ottobre 2018) nella parte in cui, aderendo all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, si è chiarito che l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata; al contrario, l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (c.d. contratti esclusi). La riconducibilità degli incarichi costituenti contratto d’opera intellettuale nel novero dei cd. “contratti esclusi”, come ribadito nella predetta sede (Linee Guida), non sottrae però i medesimi al rispetto dei principi sanciti all’art. 4 d.lgs. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), non potendo tale incarichi essere classificati quali contratti “estranei”.

Tenendo conto delle fonti che precedono è stato chiarito che “nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”. Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come “contratti esclusi”.

Quanto alla durata delle pubblicazioni con specifico riferimento ai dati sugli incarichi di consulenza e collaborazione esterna, compresi pertanto gli incarichi di patrocinio legale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, il legislatore ha previsto delle tempistiche specifiche in quanto gli stessi vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione.

In merito, infine, alle semplificazioni previste per i piccoli Comuni si precisa che secondo l'orientamento fornito da ANAC nel PNA 2018 le modalità di pubblicazione dei dati in tabella, richiesta per alcuni obblighi dal d.lgs. 33/2013 e per altri suggerita dall'Autorità, comporterebbe una rielaborazione che in molti casi risulterebbe troppo onerosa per i comuni. La scelta dell'ANAC di indicare il formato tabellare è intesa a rendere più comprensibili e di facile lettura i dati, organizzabili anche per anno, e risponde all'esigenza di assicurare l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013. Per gli obblighi in cui l'Autorità ha indicato nell'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte della collettività.

Si rappresenta che questa Autorità ha accertato, altresì, la mancata pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito del comune di Comiziano del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di cui all'art. 1, co.8, della l. n. 190 del 6 novembre 2012 ed al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente al triennio 2022-2024 ovvero della sottosezione denominata "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione).

Sul punto, ricordando che la mancata pubblicazione dei menzionati documenti rappresenta un fondato indizio di una possibile omessa adozione sanzionabile ai sensi dell'art. 19, co.5, del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) secondo quanto previsto dal "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di Comportamento", approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 12 maggio 2021 (delibera n. 437) e pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021, si richiedono, nel termine di giorni 7 a far data dalla ricezione della presente, informazioni sull'adozione del PTPCT/ sezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO relativo al triennio 2022-2024, ovvero di un provvedimento di conferma del PTPCT 2021-2023 in assenza di fenomeni corruttivi, secondo le indicazioni fornite dal comunicato del Presidente del 2 maggio 2022.

Tutto ciò considerato e ritenuto

Il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 30 maggio 2023

DELIBERA

l'adozione, nei confronti del Comune di Comiziano di un provvedimento di ordine di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente":



- delle dichiarazioni di cui alla lett. d) ed e) dell'art. 14, comma 1, ovvero i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti per quanto riguarda l'incarico di responsabile di OMISSIS conferito all' OMISSIS in data OMISSIS;

- degli incarichi conferiti all' OMISSIS per i quali non siano ancora decorsi i termini previsti dalla cessazione, all'interno della sezione Consulenti e Collaboratori, e più in generale l'inserimento per tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione di tutti i dati previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, quali -a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo- il cv e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Nel termine di 7 giorni a far data dalla ricezione della presente, l'ente in indirizzo nella persona del legale rappresentante, dovrà fornire informazioni sull'adozione del PTPCT/ sezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO relativo al triennio 2022-2024, ovvero di un provvedimento di conferma del PTPCT 2021-2023 in assenza di fenomeni corruttivi, secondo le indicazioni fornite dal comunicato del Presidente del 2 maggio 2022. Rammentando che l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021 è sanzionabile, l'Autorità si riserva ogni valutazione all'esito del riscontro dei competenti organi del Comune di Comiziano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente avrà cura di assicurare l'adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità entro 30 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

In caso di mancato adeguamento a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il presente provvedimento:

- è comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 giugno 2023

Il Segretario verbalizzante, Laura Mascali

Originale firmato digitalmente